

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarneri
Dott. Marco Guarneri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, li 04/09/2020

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 53-2020

Approfondimento

Oggetto: Bonus pubblicità 2020 – Istanza di prenotazione entro il 30.09.2020

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

La disciplina relativa al c.d. “Bonus pubblicità” è stata oggetto, per il 2020, di significative modifiche. In particolare:

- sono ammessi al beneficio anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali);
- il bonus è concesso nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (**anziché del 75% degli investimenti incrementali**);
- la relativa Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta può essere presentata nel periodo 1.9.2020 - 30.9.2020 (anziché dall’1.3.2020 al 31.3.2020).

Sede legale
Via Emilia all’Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

<p><i>Soggetti beneficiari</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese / enti non commerciali; • lavoratori autonomi; <p>a prescindere dalla forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile ed iscrizione ad un Albo professionale.</p>
<p><i>Investimenti agevolabili (per il 2020)</i></p>	<p>Acquisto di <u>spazi pubblicitari – inserzioni commerciali</u> effettuate tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”; • emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato e locali (analogiche o digitali). <p>Al fine dell’agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97; • i giornali devono essere iscritti presso il

<p><i>Investimenti agevolabili (per il 2020)</i></p>	<p>competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.</p> <p>Si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti; • le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. <p>Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • televendite di beni / servizi di qualunque tipologia; • servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro; • servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.
<p><i>Condizioni per beneficiare dell'agevolazione</i></p>	<p>Il comma 1-ter dell'art. 57-bis, DL n. 50/2017, introdotto dall'art. 98, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e modificato dall'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", prevede, per il 2020, la quantificazione dell'agevolazione nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).</p> <p>Non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione.</p>
<p><i>Utilizzo del credito d'imposta</i></p>	<p>Il credito d'imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). Nel modello F24 va riportato il codice tributo "6900", istituito dall'Agenzia con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E (quale "anno di riferimento" va riportato l'anno di concessione del credito).</p>
<p><i>Indicazione nel Modello Redditi</i></p>	<p>Il credito d'imposta spettante va indicato nel modello REDDITI del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.</p>
<p><i>Cumulabilità</i></p>	<p>L'agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee <i>"salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità"</i> dell'agevolazione stessa.</p>

Sulla base di quanto previsto dal nuovo comma 1-ter del citato art. 57-bis, per accedere al beneficio in esame **per il 2020** il soggetto interessato deve presentare:

- **dall'1.9.2020 al 30.9.2020** la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, a carattere "prenotativo";
- **dall'1.1.2021 al 31.1.2021** la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione "prenotativa" precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).

Tali dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l'apposito modello, con istanza telematica da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti